

STATUTO

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI RETTORI DEL 12 APRILE 2014

ESTRATTO

omississ

Durata in carica degli Organi ACT e Riserve Comunali

1. Gli organi dell'ACT e quelli delle Riserve Comunali vengono eletti ogni 5 anni e sono soggetti a rinnovo indipendentemente dalla data di elezione dei medesimi; restano comunque in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alle nuove elezioni e relative consegne.
2. Ogni socio può accedere ad una specifica carica solo per un massimo di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per le cariche delle Riserve comunali.

Art. 10

Elettori

1. Sono elettori tutti i Soci ordinari dell'ACT, iscritti nelle liste distrettuali o comunali.
2. Il voto è personale e segreto.
3. È ammesso il voto per delega nei casi specificatamente previsti nel presente Statuto.

Art. 11

Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci ordinari che abbiano maturato cinque anni di anzianità alla data delle elezioni per le cariche provinciali e tre anni per le cariche comunali e distrettuali.

Art. 12

Incompatibilità e decadenza dalle cariche

- 1: Le cariche di Rettore e Consigliere sono incompatibili tra di loro; l'elezione a Consigliere comporta l'automatica decadenza dalla carica di Rettore precedentemente ricoperta
2. Non può candidarsi alla carica di Presidente chiunque detenga qualsiasi altra carica all'interno dell'ACT medesima.
3. I membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'ACT.
4. Non può ricoprire cariche all'interno dell'ACT:
 - a) chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitto doloso ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, salva riabilitazione di legge;
 - b) chi, negli ultimi cinque anni, abbia subito una sanzione definitiva in materia di caccia alla quale sia conseguita la sospensione del permesso di caccia per un periodo superiore a due mesi;
 - c) il personale alle dipendenze dell'Associazione.
 - d) Chi sia stato sottoposto a provvedimento disciplinare di sospensione dalla qualifica di socio negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto.
5. Qualora gli eventi di cui al comma precedente si verificano in tempi successivi all'elezione comportano l'automatica decadenza dalla carica nonché l'immediata cessazione delle funzioni.

omississ

Art. 35

Assemblea dei soci della Riserva

1. L'Assemblea della Riserva è composta dai soci titolari del permesso di caccia di diritto nella Riserva come individuati all' articolo 3 comma 2 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Rettore, almeno una volta all'anno ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di una metà dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi nella stessa giornata almeno ad un'ora di distanza, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenze e delibera a maggioranza dei presenti
3. L'assemblea nei casi di cui all'art. 36 comma primo, con propria deliberazione da assumere entro il semestre precedente alle elezioni stabilisce , nel rispetto dei limiti di cui al citato art.36, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di mancata determinazione si intende stabilito il numero minimo previsto dal cit. art.36
4. L'assemblea, nei casi di cui all'art.36 comma 2), con propria deliberazione da assumere entro il semestre precedente alle elezioni, stabilisce se la Riserva deve dotarsi di un Consiglio Direttivo. Qualora l'Assemblea decida di istituire il Consiglio Direttivo, con la delibera di istituzione ne determina il numero dei relativi componenti nel rispetto dei limiti di cui al citato art. 36 comma 2); in caso di mancata determinazione si intende stabilito il numero minimo stabilito dal citato art. 36.
5. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea e le materie oggetto di deliberazione, sono previste dal Regolamento Generale approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale avente valore di linee guida generale per le Riserve ed in eventuali regolamenti deliberati dall'Assemblea stessa e ratificati dall'ACT.
6. Alle riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Riserva, il Segretario, i membri degli organi ACT, il tecnico di distretto o altro personale dipendente ACT.

Art. 36

Consiglio Direttivo della Riserva

1. Le Riserve con più di 40 soci, devono eleggere un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo non inferiore a 3 soci e sino ad un numero massimo di 8 soci, oltre il Rettore.
2. Nelle Riserve con 40 o minor numero di soci l'assemblea, ai sensi dell'articolo 35 comma terzo, avrà facoltà di costituire un Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo non inferiore a 2 soci sino ad un numero massimo di 5 soci, oltre il Rettore.
3. Il Consiglio Direttivo viene eletto unitamente al Rettore con le modalità previste dal regolamento-
4. Il Consiglio Direttivo coadiuva il Rettore nella conduzione della Riserva e assume i poteri e le competenze delegategli dall'Assemblea dei soci della Riserva.
5. Il mandato del Consiglio Direttivo decade con la cessazione del Rettore.
6. L'assemblea ha facoltà di delegare al Consiglio Direttivo determinate competenze e funzioni, fatta eccezione per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario annuale e dei casi in cui la competenza assembleare è prevista dalla normativa legislativa e regolamentare provinciale.
7. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il numero dei componenti del Consiglio si riduca sotto il numero minimo previsto dai precedenti commi 1 e 2), il Rettore propone all'assemblea l'elezione di nuovi componenti
8. Nel caso in cui il numero minimo di componenti del Consiglio Direttivo non venisse ripristinato entro i 60 giorni successivi alla riduzione sotto la soglia minima del numero dei componenti, decadrà anche il Rettore e si procederà da parte della Giunta Esecutiva alla nomina di un Commissario che indirà nuove elezioni.

Art. 37
Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto, tra i soci della Riserva, dall'Assemblea dei soci con le modalità previste dal regolamento.
 2. Si procede all'elezione del Rettore:
 - a) per scadenza del mandato.
 - b) per dimissioni, decesso o decadenza dalla qualifica di socio.
In tal caso la Giunta Esecutiva provvede alla nomina di un Commissario il quale fissa la data delle elezioni che, in ogni caso, dovranno aver luogo entro i tre mesi successivi alla nomina del medesimo.
- Nel caso in cui l'evento intervenga nell'ultimo anno del quinquennio la gestione del vice Rettore verrà prorogata fino alla naturale scadenza della legislazione.

Art. 38
Mozione di sfiducia

1. Il Rettore e il Consiglio Direttivo cessano dalla carica qualora la maggioranza dei Soci della Riserva approvi, su proposta di almeno un terzo dei Soci stessi, motivata mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia, inviata al Presidente dell'ACT e sottoposta all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data di presentazione, dovrà contenere: la motivazione della proposta, i nominativi del Rettore e del Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli in carica ove previsto, che entreranno immediatamente in carica in caso di approvazione della mozione con voto a maggioranza dei presenti.

Art. 39
Competenze del Rettore

1. Il Rettore:
 - a) ha la rappresentanza legale della Riserva Comunale;
 - b) può affidare le funzioni di segreteria a persona di sua fiducia anche se priva della qualifica di Socio;
 - c) può, con proprio provvedimento, delegare particolari funzioni a Soci della Riserva;
 - d) provvede alla gestione amministrativa della Riserva;
 - e) provvede alla gestione faunistica/venatoria in base alle delibere della Consulta;
 - f) nomina all'interno del Consiglio Direttivo, o tra i soci in caso di mancanza di tale organo, un Vice Rettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - g) convoca l'Assemblea dei soci della Riserva fissando l'ordine del giorno;
 - h) riceve esposti e ricorsi dei soci della Riserva e li trasmette entro 15 giorni, corredati delle eventuali controdeduzioni, al Presidente ACT.

Art. 40
Collegio dei Revisori dei Conti delle Riserve Comunali

1. L'Assemblea dei Soci della Riserva, nella seduta quinquennale riservata all'elezione del Rettore, nomina, anche tra soggetti non soci, un Collegio di Revisori dei Conti composto di tre persone, che verifica la gestione finanziaria e contabile della Riserva, controfirmando il rendiconto consuntivo o redigendo una specifica relazione.
2. Nelle riserve con meno di 10 soci le funzioni del Collegio possono essere svolte da un unico revisore.
3. In caso di dimissioni o decesso di uno o più Membri del Collegio l'Assemblea provvede alla sostituzione in occasione della prima assemblea della Riserva successiva all'evento.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ACT

Regolamento ai sensi dell'art. 35 comma V dello Statuto
(Delibera Consiglio Direttivo n. 97 del 12/08/2014)

RISERVA COMUNALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere effettuato almeno 10 giorni prima della data fissata tramite esposizione della convocazione e del relativo ordine del giorno nell'albo della Riserva ed avviso ai singoli soci tramite mezzi ordinari (posta) o telematici (telex - SMS - mail).
3. L'Assemblea straordinaria urgente può essere convocata con preavviso di 5 giorni con le modalità sopra indicate.
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Rettore sentito il Consiglio Direttivo ove costituito.
5. Un terzo dei soci può con richiesta motivata, inviata al Rettore, chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea già convocata di uno o più specifici argomenti purché la richiesta pervenga al Rettore almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.
6. Un terzo dei soci può richiedere al Rettore la convocazione di un'Assemblea straordinaria con richiesta sottoscritta dai singoli e motivata.
7. L'Assemblea Straordinaria, richiesta dai soci, così come quella per l'esame della mozione di sfiducia, dovrà essere convocata dal Rettore in carica ed avere luogo entro 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta.
8. Le deliberazioni vengono assunte con voto palese, fatte salve le votazioni di carattere personale. Un terzo dei soci presenti può richiedere la votazione segreta su singoli argomenti. In ogni caso le deliberazioni devono riguardare gli argomenti indicati all'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione.
9. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale di cui in occasione della successiva Assemblea viene data lettura a richiesta dei soci. Il verbale va conservato in un apposito registro sottoscritto dal Rettore e dal Segretario. I verbali possono essere visionati a richiesta dei soci previa richiesta scritta al Rettore, il quale provvede entro i successivi 5 giorni dalla richiesta. Il rilascio di copia del verbale è subordinato alla previa rifusione del costo, determinato in via forfettaria, di euro 10,00 per ciascun verbale assembleare.
10. I verbali devono inoltre essere inviati entro 10 giorni all'Ente Gestore/ACT qualora riguardino le seguenti materie:
 - parere sul rilascio dei permessi annuali di caccia quali cacciatori aggregati e ospiti annuali;
 - accordi tra riserve diretti all'individuazione di territori ove l'attività venatoria viene esercitata in comune fra i cacciatori di diverse riserve;
 - rilascio permessi giornalieri alla selvaggina stanziale;
 - determinazione di quote contributive a carico dei cacciatori della Riserva per iniziative o attività volte a migliorare la conduzione della Riserva;
 - approvazione e variazioni di bilancio;
 - proposta di regolamenti interni e di funzionamento;
 - ogni altra delibera che deve obbligatoriamente essere trasmessa all'ACT per sua competenza (scelta accompagnamento, zone addestramento cani, ...).
11. In ogni caso a richiesta dell'ACT dovrà essere inviata copia di qualsiasi altro verbale anche se riguardante materie diverse da quelle di cui al punto precedente.
12. L'Assemblea può delegare al Rettore e/o al Consiglio Direttivo l'adozione di specifici provvedimenti, ad eccezione di quelli riguardanti le materie di cui al punto 10 che precede.
13. Avverso le deliberazioni dell'Assemblea i soci assenti o dissenzienti possono proporre ricorso motivato al Presidente ACT entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data dell'Assemblea, con le modalità previste dal art.39 comma 1 lett. h dello Statuto. Il Presidente, completata la relativa istruttoria, assume una decisione conseguente entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del ricorso.
14. Nel corso dello stesso anno, argomenti già discussi e posti in votazione dall'Assemblea potranno essere nuovamente posti all'ordine del giorno unicamente se ciò sarà richiesto per iscritto al Rettore dalla maggioranza dei soci della Riserva.

ELEZIONE DEL RETTORE e CONSIGLIO DIRETTIVO OVE ISTITUITO.

1. Le elezioni dei Rettori devono avvenire entro il mese di gennaio dell'anno di scadenza delle cariche o in caso di commissariamento entro 3 mesi dalla nomina del Commissario, fatto salvo il caso di cui all'art. 38 dello Statuto.
2. L'Assemblea nel caso di Riserve con più di 40 soci deve assumere la deliberazione prevista dall'art.35 comma 3 (determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo) entro la fine del mese di dicembre precedente alle elezioni ordinarie o almeno un mese prima in caso di elezioni indette dal Commissario. Tale deliberazione rimane valida anche per le successive elezioni fino a sua eventuale modifica. In caso di mancata determinazione del numero dei componenti vale quanto previsto dallo Statuto (composizione di n. 3 soci oltre il Rettore).
3. Le Riserve con 40 o minor numero di soci, la cui Assemblea abbia istituito il Consiglio Direttivo, qualora il numero dei componenti non sia stato deliberato con tale deliberazione, devono assumere la deliberazione prevista dall'art.35 comma 4 (determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo) entro la fine del mese di dicembre precedente alle elezioni ordinarie o almeno un mese prima in caso di elezioni indette dal Commissario. Tale deliberazione rimane valida anche per le successive elezioni fino a sua eventuale modifica. In caso di mancata determinazione del numero dei componenti vale quanto previsto dallo Statuto (composizione di n. 2 soci oltre il Rettore).
4. Le candidature a Rettore, corredate dei nominativi proposti per il Consiglio Direttivo ove esistente, devono essere presentate in forma scritta e debitamente sottoscritte da ognuno dei candidati a Rettore e rispettivamente a Consigliere e consegnate ovvero spedite con lettera raccomandata a.r. o con altro mezzo che ne comprovi la consegna al Rettore o al Commissario, il quale ne rilascerà, in caso di consegna a mani, ricevuta. Le candidature dovranno pervenire al Rettore o al Commissario almeno 96 ore prima dell'ora fissata per l'Assemblea
5. Le liste dei candidati devono essere esposte in bacheca per la visione almeno 24 ore prima dell'Assemblea e rimanere esposte nella sala durante tutta l'Assemblea delle elezioni.
6. Le elezioni avvengono con voto segreto su scheda predisposta dalla Commissione elettorale composta da tre membri nominata dall'Assemblea tra i soci ACT che non siano candidati.
7. Il Rettore è eletto dall'Assemblea a votazione segreta a maggioranza dei presenti.
8. Nel caso in cui vi sia il Consiglio Direttivo e siano state presentate due o più candidature a Rettore, al Rettore eletto è riservato un numero di componenti il Consiglio Direttivo pari ai due terzi della totalità dei membri componenti il Consiglio, con arrotondamento comunque all'unità superiore in caso di divisione frazionata. Un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo è riservato alle altre candidature a Rettore delle liste di minoranza, sulla base delle preferenze percentuali, purché raggiungano almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea. Di queste entra a far parte del Consiglio Direttivo, per primo il candidato a Rettore, o in caso di sua rinuncia il candidato dallo stesso proposto.
9. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di spoglio compila un apposito verbale e proclama l'elezione del Rettore e ove presente del Consiglio Direttivo, inviando copia dello stesso all'ACT.
10. Eventuali ricorsi avverso le elezioni possono essere presentati con istanza motivata alla Giunta Esecutiva entro il termine di 10 giorni dalla data delle elezioni. La Giunta Esecutiva decide sui ricorsi entro il termine di 15 giorni. Avverso le decisioni della Giunta può essere fatto motivato reclamo al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione. Il Collegio dei Probiviri decide entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
11. Per l'eleggibilità e la compatibilità dell'elezione alle cariche all'interno della Riserva Comunale vale quanto specificato dallo Statuto.

REVISORI DEI CONTI

1. La carica del Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche o incarichi assegnati all'interno della Riserva (Rettore, Vice Rettore, Componente del Direttivo e Segretario – Cassiere)